



COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – TRIENNIO 2017/2019 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

SOMMARIO

PARTE I – ASPETTI GENERALI

1. Oggetto dell'appalto e finalità del servizio
2. Durata, avvio e cessazione dell'esecuzione del servizio
3. Determinazione prezzo a base d'asta e importo contrattuale del servizio

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

4. Prestazioni a carico dell'aggiudicatario
5. Progetti personalizzati di inserimento lavorativo
6. Comunicazioni periodiche inerenti l'inserimento lavorativo e controlli

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA

7. Personale impiegato nel servizio
8. Caratteristiche degli interventi
9. Pulizie straordinarie a chiamata e compensi
10. Materiale d'uso ed attrezzatura
11. Referente del servizio di pulizie
12. Sistema di autocontrollo
13. Disposizioni organizzative
14. Verifica del servizio

PARTE IV – RAPPORTO CONTRATTUALE, ONERI, GARANZIE, RESPONSABILITA'

15. Consumi a carico della Stazione appaltante
16. Direttore dell'esecuzione del servizio
17. Controlli e verifiche di conformità
18. Revisione dei prezzi
19. Revisione dell'importo contrattuale
20. Documento di valutazione del rischio
21. Subentro alla ditta cessante
22. Assunzione e trattamento del personale dipendente
23. Scioperi
24. Cauzione provvisoria
25. Cauzione definitiva
26. Copertura assicurativa per danni
27. Cessione della convenzione e subappalto
28. Cessione dei crediti
29. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
30. Aggiudicazione, decadenza e stipula della convenzione
31. Spese contrattuali
32. Codice di comportamento

PARTE V – PATOLOGIA DELLA CONVENZIONE

33. Inadempimenti e penalità
34. Clausola risolutiva espressa
35. Risoluzione della convenzione
36. Effetti della risoluzione della convenzione
37. Eccezione di inadempimento
38. Novazione soggettiva - recesso
39. Esecuzione d'ufficio

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

40. Osservanza di leggi e regolamenti
41. Informativa - Tutela dei dati personali
42. Elezione domicilio e controversie

PARTE I - ASPETTI GENERALI

1. Oggetto dell'appalto e finalità del servizio

1.1 Costituisce oggetto dell'appalto la gestione e l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione di tutti i locali, compresi ingressi, corridoi, servizi igienici, disimpegni, atri, balconi, terrazze, scale, ecc., dei mobili e delle attrezzature negli stessi contenuti, da effettuarsi presso le sedi degli immobili di proprietà comunale (sede centrale, sedi distaccate, deposito mezzi), oltre ad un'area di passaggio presso la Stazione ferroviaria.

1.2 Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e di quanto previsto e vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia, anche se soci di Cooperative.

1.3 Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di pulizia, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato.

1.4 Il servizio in questione rientra tra quelli previsti dall'art. 95, comma 3, lett a) del Decreto Legislativo 50/2016 e verrà riservato, ex art. 122 del medesimo decreto, alle Cooperative Sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991. Si richiama quanto determinato dall'ANAC nel proprio documento denominato "*Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991*" (determinazione n. 3 del 01.08.2012)

I rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Porto Sant'Elpidio verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge sopra richiamata.

1.5 Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 (di seguito: "*Codice*").

1.6 L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e della relativa convenzione. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

1.7 L'appalto è relativo alla pulizia dei seguenti immobili:

- *Uffici comunali sede di Via Umberto I, n.485*
- *Uffici comunali sede Torre dell'Orologio – P.le Virgilio*
- *Uffici comunali Polizia Municipale – P.zza della Repubblica*
- *Uffici comunali Villa Murri – Via San Giovanni Bosco*
- *Villa comunale Baruchello – Via Belvedere*
- *Palazzina Tecnologica – Via Faleriense*
- *Sottopasso Stazione ferroviaria*

così come meglio indicati al successivo art. 11 del presente capitolato.

1.8 Le superfici oggetto dei servizi sono indicate nell'art. 11 "*caratteristiche degli interventi*".

1.9 Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto; di conseguenza, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

1.10 Si specifica che i dati riferiti alle metrature sono calcolati al netto delle pareti.

2. Durata, avvio e cessazione del servizio

2.1 Il rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula della Convenzione, per la durata di 36 mesi.

2.2 Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione del contratto darà corso, ai sensi dell'art. 102 del nuovo Codice dei Contratti, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del corretto mantenimento dello stato dei luoghi da parte dell'appaltatore, redigendo apposito certificato.

2.3 Qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia stato possibile per la stazione appaltante stipulare un nuovo contratto, l'appaltatore avrà l'obbligo di continuare lo svolgimento del servizio alle condizioni convenute, senza pretendere alcuna variazione di prezzo, fino all'espletamento della procedura di gara e alla sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento del servizio.

3. Determinazione prezzo a base d'asta e importo contrattuale del servizio

La determinazione del prezzo a base d'asta per il servizio in argomento tiene conto della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, ed avviene secondo i contenuti stabiliti nella legge 327 del 7/11/2000 ed i

relativi aggiornamenti, nonché di quanto stabilito nel nuovo codice dei contratti (D.lgs 50/2016). I parametri utilizzati pertanto sono:

- quantificazione della superficie e frequenza degli interventi;
- costo orario della manodopera calcolato tenendo conto delle tabelle emanate con D.M. 2 ottobre 2013 *"Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali"*;
- produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia (pari a 200 mq/ora);
- incidenza dei costi di sicurezza fissata ad una maggiorazione forfetaria del 3% sul costo della mano d'opera;
- incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali fissata nella misura del 2% sul prezzo complessivo a base d'asta;
- utile d'impresa e costi aziendali fissati nella misura del 10% sul prezzo complessivo a base d'asta.

Pertanto alla luce di quanto sopra, della quantità di superficie da pulire, della tipologia degli ambienti, della superficie, della frequenza degli interventi e della durata di un anno si ha il seguente calcolo:

	Superfici	Mq/ora	Totale ore/anno	Costo orario personale	Importo mano d'opera/anno	Oneri sicurezza 3%	Totale	Materiali 2%	Utile d'impresa e costi aziendali 10%	Totale generale
Sede Centrale	2.178	200	1.311	euro 17,03	euro 22.326,33	euro 669,79	euro 22.996,12	euro 459,92	euro 2.299,61	euro 25.755,65
Torre dell'Orologio	436	200	113	euro 17,03	euro 1.924,39	euro 57,73	euro 1.982,12	euro 39,64	euro 198,21	euro 2.219,97
Polizia Municipale	460	200	358	euro 17,03	euro 6.096,74	euro 182,90	euro 6.279,64	euro 125,59	euro 627,96	euro 7.033,19
Villa Murri	1.492	200	966	euro 17,03	euro 16.450,98	euro 493,52	euro 16.944,50	euro 338,89	euro 1.694,45	euro 18.977,84
Villa Baruchello	857	200	222	euro 17,03	euro 3.780,66	euro 113,42	euro 3.894,08	euro 77,88	euro 389,41	euro 4.361,37
Deposito mezzi	115	200	30	euro 17,03	euro 510,90	euro 15,33	euro 526,23	euro 10,52	euro 52,62	euro 589,37
Sottopasso ferroviario	150	200	35	euro 17,03	euro 596,05	euro 17,88	euro 613,93	euro 12,28	euro 61,39	euro 687,60
TOTALI	5.688	\	3.035	\	euro 51.686,05	euro 1.550,67	euro 53.236,62	euro 1.064,72	euro 5.323,65	euro 59.624,99

3.1 L'importo a base d'asta del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato a carico dell'appaltatore, è, quindi, pari ad euro 59.625,00 annuali IVA esclusa e per il triennio di affidamento paria a complessivi **€ 178.875,00** IVA esclusa;

3.2 Il corrispettivo contrattuale dell'appalto sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso unico sul costo complessivo del servizio posto a base di gara.

3.3 Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il numero totale delle prestazioni potrà subire una variazione in diminuzione o in aumento sino al 20% rispetto a quelle previste dal presente capitolato senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta incaricata rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate.

3.4 L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio e dall'attuazione delle misure ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

PARTE II - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

4. Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

4.1 Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni:

- a) Organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
 - b) Impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
 - c) Applicare e rispettare per il personale impiegato nelle attività e per le persone svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal CCNL dei dipendenti delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge;
 - d) Predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'art. 8 del presente capitolato in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e dichiarato in sede di offerta tecnica;
 - e) Nominare un Coordinatore Educativo degli inserimenti lavorativi di cui all'art. 8, comma tre, del presente capitolato;
 - f) Trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell'art. 9 del presente capitolato;
 - g) Trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela del personale di cui al D.Lgs. 196/2003;
 - h) Attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio;
 - i) Prevedere un'adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, infortuni ecc. ...), nonchè, in caso di assenze prolungate, provvedere alle opportune segnalazioni all'Ente;
- 4.2 L'appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

5. Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

5.1 La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

5.2 Entro 60 giorni dall'avvio del servizio la cooperativa aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'effettiva assunzione delle persone svantaggiate di cui all'art. 7, comma 1, lett.

a) e b) (contratto di lavoro, buste paga, ecc.), accompagnata da un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti, conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

5.3 La cooperativa aggiudicataria prima dell'avvio del servizio è tenuta a nominare un Coordinatore Educativo degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente per la comunità in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.

5.4 Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

6. Comunicazioni periodiche inerenti l'inserimento lavorativo e controlli

6.1 L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le seguenti relazioni periodiche:

- a) entro 60 giorni dall'avvio del servizio la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, del presente capitolato;
- b) una relazione annuale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato;

6.2 La struttura esperta della stazione appaltante, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, è legittimata ad effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di

inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati assunti in relazione all'appalto di che trattasi. In caso di anomalie riscontrate a seguito dei controlli di cui sopra, il Responsabile dei Servizi Sociali ne darà segnalazione al Responsabile del Servizio Economato, per i provvedimenti di competenza.

PARTE III - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA

7. Personale impiegato nel servizio

7.1 Il servizio di pulizia dovrà essere espletato da personale idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato.

7.2 Il personale valutato da parte del direttore dell'esecuzione negligente o inadeguato al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta della stazione appaltante, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della richiesta.

7.3 Il personale addetto alle pulizie dovrà essere adeguatamente istruito sulle modalità di effettuazione del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

7.4 Al personale di pulizia degli edifici comunali è tassativamente vietato utilizzare l'attrezzatura dell'ente, aprire armadi e cassetti, nonché spostare fascicoli e pratiche, ed è tenuto alla massima riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

7.5 Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro con tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta, il nominativo del dipendente, la fotografia dello stesso e la qualifica.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle: - divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento;

7.6 L'appaltatore è tenuto altresì a tenere presso ogni sede del Comune di Porto Sant'Elpidio oggetto dell'appalto, un apposito registro in cui dovranno essere annotati giorno, orario di inizio e termine del servizio, firma del personale incaricato ad ogni inizio e fine del turno di lavoro. Tale registro dovrà rimanere a disposizione per eventuali controlli del responsabile del Servizio Economato.

8. Caratteristiche degli interventi

MODALITÀ GENERALI E SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI

8.1 Le operazioni di pulizia riportate dal presente capitolato sono così suddivise:

<i>Frequenza del servizio</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Immobili</i>
a. interventi giornalieri (ogni giorno di pulizia)	<ul style="list-style-type: none"> - Arieggiatura dei locali con apertura e chiusura di almeno una finestra al di fuori dell'orario di servizio degli uffici e chiusura della stessa; - Spazzatura dei pavimenti con asportazione della polvere e di ogni altro residuo solido, passaggio con strofinaccio umido su tutte le superfici degli uffici corridoi sale d'aspetto, saloni, spogliatoi, scale interne ed esterne, ingressi, ascensori, ecc. - Pulizia e disinfezione dei servizi igienici mediante il lavaggio di tutti gli apparecchi igienici sanitari (wc, docce, vasche, lavabi, lavandini, bidet, contenitori vari) detersione dei pavimenti e pareti circostanti, degli arredi con detergenti sanificanti e rifornimento di materiali di consumo forniti direttamente dall'Ente (carta igienica, sapone, salviette, ecc.); - Raccolta differenziata di tutti i vari elementi di rifiuto (carta, plastica, alluminio, vetro ecc.); - Vuotatura dei cestini portacarte e portarifiuti con collocamento dei rifiuti in apposito locale comunale, compresa la fornitura dei sacchetti di plastica per cestini portarifiuti; - Pulizia dei vetri degli sportelli per il ricevimento del pubblico; - Spolveratura ad umido di tutte le superfici esterne dei mobili, arredi, scrivanie, tavoli, sedie, appendiabiti, banconi, apparecchi telefonici, computers, fax, apparecchiature multifunzionali o informatiche diverse ad uso degli uffici, pareti attrezzate, vetrate; - Innaffiatura e pulizia delle piante. 	Tutte le sedi municipali
a. interventi giornalieri (ogni giorno di pulizia)	<ul style="list-style-type: none"> - Spazzatura e passaggio di strofinaccio umido sulle superfici immediatamente antistanti e retrostanti l'ingresso principale, con particolare cura nella detersione e rimozione delle macchie nello stemma municipale posto sul pavimento dell'atrio. 	Sede Municipale Via Umberto I° 485

b. interventi settimanali (1 intervento alla settimana)	<ul style="list-style-type: none"> - Lucidatura e lavaggio dei pavimenti; - Aspirazione / battitura pavimenti tessili, tappeti e zerbini; - Rimozione di macchie ed impronte da porte, porte a vetri e sportellerie; - Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori, pulsantiere, tastiere, maniglie, piani di lavoro di scrivanie, corrimano, ecc) ed in genere tutto ciò che può comportare contatto con agenti patogeni; - Disincrostazione dei servizi igienici; - pulizia delle scalinate e dei corridoi e ballatoi esterni. 	Tutte le sedi municipali
c. interventi semestrali (2 interventi annui)	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione macchie e impronte da superfici verticali ad altezza operatore; - Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni; - Spolveratura ringhiere scale Deterisione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte; - Pulizia e lavaggio dei davanzali interni delle finestre e delle soglie; - Spolveratura delle tende e veneziane, termosifoni, dei quadri e parti alte dei mobili, delle porte, delle pareti e soffitti; lavaggio dei cestini getta carta, contenitore e spazzola pulente del WC; - Deterisione davanzali esterni (se raggiungibili con attrezzature manuali); - Deterisione porte in materiale lavabile; - Pulizia delle bacheche; - Pulizia portoni e/o vetrate esterne ed interne d'accesso; - Spolveratura ad umido arredi parti alte (arredi, scaffalature, segnaletiche interne, ecc.); - Deterisione punti luce e lampadari ; - Pulizie e lavaggio di tutti i vetri e cristalli interni ed esterni delle finestre e dei finestrini (sono escluse le pulizie esterne qualora i vetri non fossero raggiungibili con le attrezzature manuali – per esse si provvederà come previsto con la pulizia annuale). 	Tutte le sedi municipali
d. interventi annuali (1 intervento annuo)	<ul style="list-style-type: none"> - Pulizia di vetrate e vetri esterni, da effettuare in sicurezza e con macchinari e/o attrezzature idonee, laddove non raggiungibili manualmente; - Deterisione tende alla veneziana ove presenti. 	Tutte le sedi municipali

Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche.

Le pulizie di carattere periodico (semestrali e annuali) dovranno sempre essere eseguite, ove possibile o salvo accordi precedenti tra le parti, fuori dalle fasce orarie di normale attività, previa comunicazione di inizio e fine lavori al Responsabile del Servizio Economato.

8.2 Gli immobili oggetto del presente appalto sono i seguenti:

Struttura comunale	Locali	Superficie da pulire a cura e spese del Comune
Uffici comunali sede Via Umberto I, n.485 Frequenza di esecuzione del servizio: Piano primo: TRE (3) interventi a settimana; Piano secondo e Piano Terzo: DUE (2) interventi settimanali.	Piano Primo	688
	Piano Secondo	1130
	Piano Terzo	360
	Totale	2178
Uffici comunali sede Torre dell'Orologio – P.le Virgilio Frequenza di esecuzione del servizio, su tutti i locali interessati: UN (1) intervento settimanale.	Piano Terra	116
	Piano Primo	160
	Piano Secondo	160
	Totale	436
Uffici comunali Polizia Municipale – P.zza della Repubblica Frequenza di esecuzione del servizio, su tutti i locali interessati: TRE (3) interventi settimanali.	Uffici	213
	Spogliatoi	124
	Autorimessa	123
	Totale	460
Uffici comunali Villa Murri – Via San Giovanni Bosco Frequenza di esecuzione del servizio, sui locali interessati: DUE (2) interventi settimanali, con le precisazioni e variazioni di cui alla nota successiva.	Piano Terra Granai	506
	Piano Primo Granai	480
	Palazzina Piano Terra	253
	Palazzina Piano Primo	253
	Palazzina Piano Secondo	0
	Palazzina Sottotetto	0
Nota :		

<p>1. la frequenza della pulizia della sala del Consiglio Comunale è determinata dalla richiesta degli uffici comunali, in base alle sedute dell'Organo istituzionale;</p> <p>2. locali Informagiovani /Biblioteca comunale e relativo atrio di ingresso (piano terra immobile "Corpo granai"), frequenza di esecuzione del servizio:TRE (tre) interventi settimanali;</p> <p>3. locali Ambito sociale territoriale XX (1° piano Villa), frequenza di esecuzione del servizio: TRE (3) interventi settimanali;</p> <p>4. servizi igienici posti nel corridoio di collegamento tra la Villa Murri e l'immobile "Corpo granai", frequenza di esecuzione del servizio: TRE (3) interventi settimanali.</p>	Totale	1492
<p>Villa comunale Baruchello – Via Belvedere Nota: per questa struttura la pulizia viene effettuata a richiesta degli uffici comunali e potrà riguardare più frequentemente una sola area , o più aree, anche per zone diverse da quelle elencate, secondo le esigenze determinate da manifestazioni e/o utilizzi di specifici locali della suddetta struttura. L'indicazione è pertanto fornita in maniera complessiva, ed è soggetta a modifiche e variazioni dettate dalle esigenze dell'Ente, di volta in volta rappresentate alla ditta appaltatrice.</p>	Piano Terra ingresso	10
	Piano Terra limonaia	235
	Piano Terra ala sinistra	150
	Piano Terra Fondazione ITS	239
	Piano secondo Sala conferenze	162
	Piano secondo servizi	21
	Scala	40
Totale	857	
<p>Deposito mezzi – Palazzina tecnologica via Faleriense Frequenza di esecuzione del servizio: UN (1) intervento settimanale</p>	Atrio	41
	Uffici	46
	Servizi igienici	28
	Totale	115
<p>Sottopasso Stazione ferroviaria Frequenza di esecuzione del servizio: UN (1) intervento settimanale</p>	Scale e corridoio di transito	150
	TOTALE aree mq	5.688

9. Pulizie straordinarie a chiamata e compensi

9.1 Per *pulizie straordinarie*, si intendono tutte quelle prestazioni che dipendono dalle seguenti circostanze:

- lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili;
- lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi;
- fattori climatici di particolare consistenza.
- prestazioni e manifestazioni sportive e culturali non calendarizzate.

9.2 Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Responsabile del Servizio Economato del Comune, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

9.3 Si identificano come *prestazioni a chiamata* quelle che dipendono dall'organizzazione di mostre, manifestazioni, congressi, concerti ed eventi di particolare interesse pubblico.

E comunque tutte le operazioni dovranno essere effettuate ad espressa richiesta del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio interessato.

9.4 Il compenso per le prestazioni straordinarie o a richiesta, indicato come valore unitario in offerta, ma non compreso nel corrispettivo del presente appalto, deve essere quantificato sulla base delle ore lavorate e della tariffa oraria indicata in offerta per detti servizi.

Pertanto, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso il cui il Committente richieda l'esecuzione delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature (ponteggi, auto-gru), nonché l'utilizzo di materiali specifici; in tal caso, il relativo compenso potrà essere integrato dai relativi costi con presentazione di idoneo preventivo che sia accettato dal Committente stesso.

10. Materiale d'uso ed attrezzatura

10.1 La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio di pulizia presso gli immobili indicati nel presente capitolato, provvedendo, altresì, al ripristino della dotazione della carta asciugamani, della carta igienica e delle ricariche di sapone liquido.

Alla fornitura dei predetti beni provvederà direttamente il Comune di Porto Sant'Elpidio, a propria cura e spese, mentre i prodotti per la pulizia rimarranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

10.2 Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impegno delle attrezzature, macchinari e quant'altro sia necessario ed idoneo a garantire la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;

10.3 Tutte le attrezzature ed apparecchiature dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e marchiate con la dicitura "CE". Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

10.4 L'appaltatore dovrà depositare alla Stazione Appaltante le schede tecniche dei macchinari utilizzati.

10.5 L'appaltatore è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati.

10.6 I materiali di pulizia devono essere idonei e adeguati agli interventi da eseguire in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

10.7 Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti riguardo "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Il Committente si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso eseguendo, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

10.8 A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall'Appaltatore per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

11. Referente del servizio di pulizie

11.1 L'Appaltatore dovrà indicare al Responsabile del Servizio Economato il referente dell'appalto, scelto fra il personale addetto al servizio.

Nel caso in cui aggiudicatario risulti un'Associazione Temporanea d'Imprese, tale referente, dovrà essere unico per tutte le Società raggruppate, dovrà avere le deleghe e quant'altro necessario per la gestione dei servizi.

11.2 Il Referente dell'appalto ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente dell'appalto, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

11.3 L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio Economato entro 5 giorni.

12. Sistema di autocontrollo

12.1 In sede di presentazione dell'offerta-progetto tecnico, il concorrente deve proporre un proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all'appalto oggetto del contratto.

12.2 Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore deve fare validare detto piano dal Committente che può chiedere eventuali integrazioni coerenti con il piano senza incremento del corrispettivo di contratto.

Il sistema di autocontrollo deve indicare almeno:

- la descrizione delle procedure di pulizia;
- metodi di verifica sull'esatta applicazione delle procedure proposte;
- metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d'opera;
- le azioni correttive adottate.

12.3 Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in ogni momento dal Responsabile del Servizio Economato o da suo incaricato al controllo.

13. Disposizioni organizzative

13.1 L'Appaltatore del servizio programmerà l'esecuzione delle proprie attività, in modo da ottemperare a quanto previsto dall'art. 8.

13.2 L'Appaltatore del servizio si farà carico di tutti gli oneri connessi con la prestazione richiesta, quali ad esempio lo spostamento di manufatti o arredi o il ripristino di qualsiasi danno occorso in seguito all'esecuzione del lavoro.

13.3 Nel corso del contratto, il Comune di Porto Sant'Elpidio si riserva il diritto di ridefinire le disposizioni e le aree interessate ai servizi del presente capitolato a parità di superfici. Tali modifiche non avranno nessun impatto economico.

14. Verifica del servizio

14.1 Nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, l'appaltatore non potrà ricevere disposizioni se non dal Responsabile del Servizio Economato incaricato dal Comune di Porto Sant'Elpidio in esito alla gara, il quale provvederà a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio ed a rilevare eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sulla sua efficienza e sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

14.2 Il Committente ha il diritto in ogni momento di effettuare ispezioni e controlli sulle attività prestate e sui servizi erogati, verificando la regolarità delle stesse e la qualità di dette prestazioni. Tali controlli possono essere realizzati anche senza alcun contraddittorio con l'appaltatore, se documentati mediante fotografie e/o quant'altro sufficiente a dare prova concreta delle irregolarità o difformità dalle obbligazioni e dagli standard contrattuali.

PARTE IV - RAPPORTO CONTRATTUALE, ONERI, GARANZIE, RESPONSABILITA'

15. Consumi a carico della Stazione appaltante

15.1 Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie;
- locali necessari per l'attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio per organizzazione del servizio.

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente.

16. Direttore dell'Esecuzione del servizio

16.1 Il Comune di Porto Sant'Elpidio, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ha individuato, quale direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Dpr. n. 207/2010, il Responsabile del Servizio Economato.

16.2 Il Responsabile del Servizio Economato provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione stipulata tra l'appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alla convenzione. A tal fine il Responsabile del Servizio Economato svolge tutte le attività demandate dal Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

16.3 Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il Responsabile del Servizio Economato, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 36 del presente capitolato.

16.4 L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, e tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio Economato.

17. Controlli e verifiche di conformità

17.1 L'amministrazione comunale effettuerà in corso di appalto almeno 1 verifica di conformità annuale atta ad accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni del presente capitolato e relativi allegati. La verifica è effettuata dal Responsabile del Servizio Economato o suo delegato in contraddittorio con il Referente della Società appaltatrice.

17.1 Alle verifiche dovrà partecipare il referente dell'appalto. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi, ritenendolo opportuno, dell'opera di esperti estranei alla stessa. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato e il relativo verbale verrà trasmesso al Responsabile del procedimento entro 15 giorni.

18. Revisione dei prezzi

18.1 Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto la componente essenziale di costo derivante dagli adeguamenti contrattuali del personale dipendente che si

verificasse in corso di appalto al presente capitolato, subisca delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata non può chiederne la revisione dei prezzi.

19. Revisione dell'importo contrattuale

19.1 Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il numero totale delle prestazioni potrà subire una variazione in diminuzione o in aumento sino al 20% rispetto a quelle previste dal presente capitolato senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta incaricata rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate.

20. Documento di valutazione del rischio

20.1 Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'appaltatore deve sottoscrivere, come sancito dagli art. 17 e 18 del D.lgs. 81 del 2008, il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto dalla stazione appaltante. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

20.2 Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

20.3 L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

20.4 L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato Responsabile del Servizio Economato la documentazione occorrente.

20.5 L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

20.6 L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio Economato.

20.7 L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

21. Subentro alla ditta cessante

21.1 Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative così come previsto all'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore.

21.2 Essendo rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nella convenzione in scadenza, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto e convenzione stessi, mantenendo loro della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

22. Assunzione e trattamento del personale dipendente

22.1 L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e nei confronti dei soci—lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

22.2 L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto.

22.3 L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

22.4 Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

22.5 Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

22.6 L'Impresa aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

22.7 Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Il personale dell'Impresa dovrà presentarsi in servizio in modo decoroso ed igienico.

22.8 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

22.9 La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa aggiudicataria e la targhetta con il nome, la fotografia del dipendente e la data di assunzione (art. 18 co, 1 lett. u DLgs 81/2008; art. 5 L. 136/2010).

22.10 L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

22.11 Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

22.12 L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

23. Scioperi

23.1 In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, l'amministrazione appaltante provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti. La ditta appaltatrice sarà tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro ed a garantire un servizio di emergenza.

23.2 L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni previste dalla legge 12/6/1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le disposizioni in seguito emanate per l'attuazione della predetta legge.

23.3 L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a dare informazione di eventuali "Protocolli d'intesa" sui servizi minimi essenziali da garantire, sottoscritti con le OO.SS.

24. Cauzione provvisoria

24.1 Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del nuovo Codice dei contratti.

25. Cauzione definitiva

25.1 L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del nuovo Codice.

25.2 Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
- b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
- c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.

25.3 L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

25.4 La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivato dalla circostanza stessa.

25.5 Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 33, commi 6 e 7, la cauzione è escussa totalmente quando la convenzione è risolta. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione della convenzione, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

25.6 Perchè la cauzione sia svincolata progressivamente è onere dell'appaltatore consegnare preventivamente al soggetto garante, in originale o copia autentica, lo stato di avanzamento del servizio o analogo documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. In tal caso, lo svincolo progressivo avviene nella misura prevista dall'articolo 103, comma 5 del nuovo Codice a seguito della presentazione alla stazione appaltante, da parte dell'appaltatore, della prova dell'avvenuto soddisfacimento dell'onere indicato al periodo precedente.

26. Copertura assicurativa per danni

26.1 Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

26.2 Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

26.3 La polizza di cui al comma precedente deve:

- a. avere durata non inferiore a quella della durata della convenzione a cui essa è riferita;
- b. avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c. avere un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro;
- d. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.

26.4 Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 500.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.

26.5 Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

26.6 L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

26.7 Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

26.8 In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

27. Cessione della convenzione e subappalto

27.1 Ai sensi l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto solo nei riguardi di soggetti dello stesso tipo dell'appaltatore principale e cioè "Cooperative Sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

27.2 Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

27.3 A norma dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

27.4 La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

27.5 Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota non superiore al 30% del servizio complessivo. In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente dei lavori subappaltati.

27.6 I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

27.7 L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del nuovo Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

27.8 In tutti i casi di inadempienza contributiva del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti.

28. Cessione dei crediti

28.1 Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991.

28.2 Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del D. L. 185 del 2008, convertito nella legge 28/01/2009 n.2 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

29. Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

29.1 Il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, sarà disposto mensilmente previo visto di regolarità con atto del dirigente competente, entro 60 gg. dal ricevimento al protocollo generale del Comune di Porto Sant'Elpidio di regolare fattura elettronica, sulla base delle prestazioni espletate, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

29.2 L'appaltatore si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

30. Aggiudicazione, decadenza e stipula della convenzione

30.1 L'aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate negli artt. 32, 95 e 99 del nuovo Codice.

30.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, i rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Porto Sant'Elpidio verranno regolati mediante convenzione, mediante stipula e in forma pubblica amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del nuovo Codice.

30.3 L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula della convenzione, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'artt. 26 del presente capitolato.

30.4 In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

31. Spese contrattuali

31.1 Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

32. Codice di comportamento

32.1 L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula della convenzione, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

32.2 La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione della convenzione qualora il Responsabile del Servizio Economato accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARTE V - PATOLOGIA DELLA CONVENZIONE

33. Inadempimenti e penalità

33.1 L'Ente si riterrà autorizzato ad applicare una ritenuta a titolo in ragione del 10% del canone mensile per ogni giorno di mancata operatività del servizio di pulizia.

Inoltre l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato e particolarmente per quanto riguarda la constatata negligenza dell'esecuzione dei lavori e qualunque infrazione agli ordini od istituzioni dell'Ente renderanno la Concessionaria passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 200,00 secondo la gravità della mancanza accertata, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Economato.

33.2 Le inadempienze verranno segnalate via Pec alla Cooperativa che entro 24 ore dovrà effettuare quanto segnalato; La mancata esecuzione delle inadempienze segnalate comporterà la applicazione della contravvenzione che sarà comunicata via pec alla Cooperativa; entro il termine perentorio di giorni 3 dalla comunicazione la Cooperativa potrà presentare le proprie osservazioni in merito. Le multe inflitte dal Comune saranno dedotte dal corrispettivo mensile senza alcun intervento giudiziario.

33.3 Alla seconda contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni verranno applicate in misura doppia.

34. Clausola risolutiva espressa

34.1 La stazione appaltante procede alla risoluzione della convenzione ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 del presente capitolato;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 36 del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 28, terzo comma;
- h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
- i) cessione anche parziale della convenzione;
- j) fallimento dell'appaltatore;
- k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall'art. 108, del d.lgs. 50/2016;

l) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

34.2 Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R. oppure Pec, dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

34.3 Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonchè per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione della convenzione.

35. Risoluzione della convenzione

35.1 Salvo il caso di risoluzione di diritto della convenzione di cui all'articolo 34, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione della convenzione qualora il Responsabile del Servizio Economato accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

35.2 La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.

35.3 Nelle ipotesi indicate ai commi 1 e 2, trova applicazione l'articolo 108 del nuovo Codice.

35.4 Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

35.5 La convenzione si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

36. Effetti della risoluzione della convenzione

36.1 Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 35 comma 5, ogni qual volta la convenzione sia risolta, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

36.2 E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo della convenzione stipulata con l'appaltatore e l'importo della convenzione stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità della convenzione risolta.

37. Eccezione di inadempimento

37.1 In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e della relativa convenzione, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

38. Novazione soggettiva - Recesso

38.1 All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del nuovo codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti della convenzione cui il presente capitolato è riferito.

38.2 La stazione appaltante può recedere dalla convenzione:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.

38.3 Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

38.4 In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

38.5 All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dalla convenzione.

39. Esecuzione d'ufficio

39.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 35 - 38 in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

40. Osservanza di leggi e regolamenti

40.1 L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

40.2 L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

40.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

a) alla legge 381/1991;

b) alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.

c) al D.lgs. 50/2016;

d) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

e) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

41. Informativa – Tutela dei dati personali

41.1 Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula della convenzione con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

41.2 Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

41.3 Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

41.4 Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad

opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

41.5 I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

41.6 I dati possono essere comunicati:

- a) ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003

42. Elezione domicilio e controversie

42.1 Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Porto Sant'Elpidio.

42.2 Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo P.E.C. o fax

42.3 Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Fermo.

Allegati:

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Sede centrale;

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Torre dell'orologio;

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Villa Murri;

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Villa Baruchello;

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Stazione Polizia Municipale;

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Palazzina Tecnologica